

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 – Definanziamento autorizzazioni di spesa non utilizzate

La norma dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali costituiscono integralmente economie di bilancio con riferimento a ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sulla base dei dati del Rendiconto generale dello Stato. Tali autorizzazioni di spesa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla definizione del Consuntivo 2009, entro il 30 settembre 2010. Con il suddetto DPCM verranno altresì individuate le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Dalla suddetta norma potrebbero derivare **benefici sui saldi di finanza pubblica, peraltro al momento non quantificabili**, per quanto riguarda le autorizzazioni pluriennali, individuate con DPCM per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2011 in poi, nonché, in generale, per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l'anno 2010 al fondo ammortamento titoli, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

Articolo 2 – Riduzione stanziamenti di bilancio

La norma prevede la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte, a legislazione vigente, delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito delle missioni di spesa di ciascun Ministero **per gli importi che vengono indicati in apposito allegato al presente decreto.**

A fini della quantificazione dell'ammontare complessivo della suddetta riduzione, si è proceduto alla individuazione del complesso delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2011 - 2013, come individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, al netto delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a:

- risorse del fondo ordinario delle università;
- risorse destinate alla ricerca;
- risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- risorse destinate all'informatica.

Le riduzioni previste sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6.

In esito alla prevista riduzione lineare del 10%, risulterebbero i seguenti effetti sui tre saldi:

In milioni di euro

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
EFFETTO RIDUZIONE LINEARE 10% SPESE RIMODULABILI - parte corrente	- 831	- 821	-824	-600	-720	-810	- 650	-750	-800
EFFETTO RIDUZIONE LINEARE 10% SPESE RIMODULABILI - conto capitale	-1613	-1395	-1571	-750	-1300	-1900	-750	-1300	-1900

Si rappresenta che le richiamate riduzioni di spesa scontano gli ulteriori effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, concernenti le riduzioni dei consumi intermedi. In generale, le previsioni di spesa che hanno formato oggetto delle riduzioni sono quelle risultanti dalla legislazione vigente, ridefinite per il triennio 2011 - 2013, sulla base degli elementi previsionali aggiornati in sede di RUEF, che saranno presi a base per la predisposizione del prossimo progetto di bilancio.

Tali previsioni potrebbero essere ulteriormente soggette a revisioni - esclusivamente ove sopravvengano modifiche previsionali degli andamenti dei tendenziali - in sede di definizione del disegno di legge di bilancio pluriennale 2011-2013. In tale occasione potranno essere recepite altresì le indicazioni e le eventuali conseguenze degli aggiornamenti per l'anno in corso della prossima Decisione di finanza pubblica e gli eventuali conseguenti aggiornamenti.

Inoltre, in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, limitatamente al triennio 2011- 2013, con il disegno di legge di bilancio, in sede di predisposizione del suddetto disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, potranno essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle menzionate spese sottoposte a riduzione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Ciò, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, assicurando ulteriore flessibilità rispetto a quella già assicurata tra i programmi di una stessa missione, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale ulteriore possibilità di rimodulazione potrà essere realizzata su proposta del Ministro competente, per il tramite degli uffici centrali del bilancio del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato. I termini della richiamata rimodulazione verranno evidenziati in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, nel quale verranno esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascuna missione e programma rimodulati.

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa

La norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, con **risparmi complessivi per almeno 60 milioni di euro**, di cui 7 milioni da riferire all'eliminazione di posti negli organici dirigenziali (in aggiunta alle riduzioni già previste dall'art. 2, comma 7- *bis* della legge n. 25 del 2010), 3 milioni da riferire al contenimento delle strutture di missione e 50 milioni alle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli effetti si stimano in 45 milioni nel 2010 e 15 milioni nel 2011.**

Articolo 4 - Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ma realizza invece economie di gestione ed entrate finanziarie, potenzialmente anche significative e commisurate al tasso di utilizzo del sistema da parte di enti e Amministrazioni, nonché all'adesione all'iniziativa da parte dei cittadini. Ad esempio, nel caso della sola INPS e considerando solo i pagamenti effettuati oggi per contante, il risparmio potenziale per l'Amministrazione è quantificabile in 82,5 milioni di euro all'anno. I costi di realizzazione del sistema saranno a carico del concessionario. Per i costi necessari alla amministrazione del sistema (monitoraggio e informazione) si provvederà a valere, e nei limiti, delle risorse generate in applicazione dell'intervento normativo.

Articolo 5 - Economie negli organi costituzionali, di governo e degli apparati pubblici

Comma 1 (riduzioni di spesa negli organi costituzionali)

La disposizione prevede che a decorrere dal 2011 le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa, deliberate secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, a valere sugli stanziamenti degli organi costituzionali siano annualmente versati al bilancio dello stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. A tale fondo confluiranno anche le riduzione di spesa deliberate dalle Regioni in attuazione della stessa norma. Le conseguenti variazioni di entrata per importi non quantificabili al momento, andranno interamente a riduzione del debito.